



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.1.2004
COM(2004) 4 definitivo

2003/0114 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta del PE e del Consiglio (documento COM(2003)273 def. – 2003/0114(COD)):	27 maggio 2003
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	29 ottobre 2003
Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura:	6 novembre 2003
Data dell'accordo politico in sede di Consiglio (unanime):	24 novembre 2003
Data di adozione della posizione comune:	22 dicembre 2003

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta, basata sugli articoli 149 e 150 del trattato CE, è uno dei sette testi che fissano atti di base per sovvenzioni che non si riferiscono attualmente ad una base giuridica a parte. Essa propone un programma pluriennale (2004-2008) mirante a concedere sovvenzioni a organizzazioni attive a livello europeo nel campo dell'istruzione e della formazione. Il programma è suddiviso in tre azioni:

Azione 1: Sovvenzioni destinate a sostenere le attività correnti di organizzazioni di interesse generale europeo di cui all'elenco seguente:

- Il Collegio di Europa (campus di Bruges & Natolin)
- Istituto universitario europeo di Firenze
- Accademia di diritto europeo di Trier
- Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht
- Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione
- Centro internazionale di formazione europea
- Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze specifiche

Azione 2: Sovvenzioni destinate a sostenere le attività correnti di altre associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione. Le sovvenzioni, che possono essere annuali o pluriennali, vengono concesse a seguito di una selezione effettuata sulla base di inviti a presentare proposte.

Azione 3: Tale azione è ripartita in tre sottoazioni:

- Azione 3A: Sostegno ad attività nel campo dell'istruzione superiore in materia di integrazione europea, comprese cattedre Jean Monnet.
- Azione 3B: Sostegno ad attività che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi futuri dei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa.
- Azione 3C: Sostegno alla formazione di giudici nazionali nel campo del diritto comunitario.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura

3.1.1. Emendamenti accettati integralmente o nella sostanza dalla Commissione e incorporati nella posizione comune

L'emendamento 1, riguardante il considerando 10, aggiunge un riferimento alla dichiarazione fatta dalla Commissione in occasione dell'adozione del nuovo regolamento finanziario, secondo la quale essa terrà conto delle osservazioni iscritte nel bilancio nel contesto dell'attuazione.

L'emendamento 3, che riguarda l'articolo 4, precisa quali sono le azioni del programma ad essere attuate tramite inviti a presentare proposte.

L'emendamento 12, che concerne l'allegato, aggiunge l'obbligo, da parte dei beneficiari delle sovvenzioni, di indicare pubblicamente la fonte del contributo finanziario ricevuto.

3.1.2. Emendamenti accettati dalla Commissione in principio e non incorporati nella posizione comune 4, 6, 8, 9, 10, 11

Questa serie di emendamenti propone modifiche agli stanziamenti totali di bilancio del programma all'articolo 6 e alle percentuali massime e minime di ripartizione di tali stanziamenti figuranti nell'allegato.

Dato che le tre istituzioni si sono accordate, in occasione della riunione di concertazione sul bilancio del 24 novembre, per fissare gli stanziamenti totali a 77 milioni di euro (con un aumento cioè di 1,888 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale della Commissione), che tale importo è già incluso nella posizione comune ed è accettabile per la Commissione, l'emendamento 4 non è più pertinente.

Occorrerà verificare, dopo la conclusione della procedura di bilancio del 2004, se le percentuali massime e minime previste nell'allegato della decisione debbano essere rivedute per tener conto di eventuali modifiche apportate alle varie voci del bilancio finale adottato per il 2004. In questo caso, le modifiche in questione potranno essere introdotte in seconda lettura.

3.2. Posizione comune del Consiglio

Il testo della posizione comune è accettabile per la Commissione in quanto rispetta ampiamente la sostanza della sua proposta originaria e tiene conto degli emendamenti proposti dal Parlamento e accettati integralmente dalla Commissione.

Modifiche apportate dal Consiglio e incluse nella posizione comune:

- All'articolo 1, il periodo del programma è ridotto dal 2004-08 al 2004-06, conformemente all'accordo raggiunto dalle tre istituzioni in occasione del dialogo a tre del 13 novembre. La Commissione ritiene che si tratti di un compromesso accettabile per consentire una rapida adozione della base giuridica.
- All'articolo 3, una disposizione riveduta riguardante la partecipazione al programma dei paesi extra-UE fa specifico riferimento ai vari strumenti giuridici che disciplineranno tale partecipazione. Si tratta di una modifica redazionale di carattere tecnico-giuridico.
- All'articolo 6, gli stanziamenti totali sono modificati e fissati a 77 milioni di euro, come convenuto in occasione della riunione di concertazione di bilancio.
- Viene aggiunto un nuovo articolo 7, che precisa che la Commissione è responsabile dell'attuazione del programma. Si tratta della dichiarazione di un fatto.
- In un nuovo articolo 8 si aggiunge l'obbligo per la Commissione di presentare ogni anno al Parlamento e al Consiglio una relazione circa l'attuazione del programma; è soppresso il riferimento a una seconda relazione di valutazione nel 2009, tenuto conto della riduzione della durata del programma.
- Altre modifiche di ordine redazionale sono state apportate al fine di chiarire il testo.

La Commissione accetta tali modifiche e aggiunte alla posizione comune, in quanto migliorano e chiariscono la proposta iniziale.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune rappresenti una buona base per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione può quindi accettare la posizione comune proposta, fatte salve la revisione, se del caso, delle percentuali massime e minime di cui all'allegato (cfr. punto 3.1.2 di cui sopra) e l'inclusione delle disposizioni transitorie esaminate in occasione della riunione di concertazione sul bilancio del 24 novembre 2003.

Le disposizioni transitorie dovrebbero essere formulate nel modo seguente:

“Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, il periodo di ammissibilità delle spese potrà iniziare dal 1° gennaio 2004, sempre che tali spese non siano precedenti alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel 2004 potrà essere derogato dall'obbligo di fare firmare la convenzione di finanziamento durante i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario il cui esercizio finanziario inizia prima del primo marzo dell'anno. In questo caso le convenzioni di finanziamento dovranno essere firmate entro il 30 giugno 2004.”